

## AranSegnalazioni

Newsletter n. 22 del 28 novembre 2024



## *Attività istituzionale dell'Agenzia*

### *Attività negoziale*

**Firmata l'ipotesi di sequenza contrattuale ENAC ad integrazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali, del 9/05/2022**

È stata siglata in data odierna (25 novembre 2024) [l'ipotesi di sequenza contrattuale ENAC ad integrazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali, del 9/05/2022.](#)

Elementi caratterizzanti tale ipotesi sono:

- l'omogeneizzazione del sistema di classificazione del personale dell'ENAC a quello definito per il comparto delle Funzioni Centrali, con la relativa regolamentazione per la prima applicazione del nuovo sistema, armonizzando in tal modo la precedente frammentazione in essere per Enti appartenenti al medesimo Comparto di contrattazione;
- la definizione del trattamento economico per il personale confluito nelle nuove aree professionali (Operatori, Assistenti e Funzionari);
- l'istituzione – in ragione della estrema specificità delle funzioni svolte - della figura professionale degli Ispettori specialisti, autonoma rispetto all'ordinamento professionale del comparto delle Funzioni Centrali, in cui far confluire le figure degli Ispettori di volo, Ispettori del traffico aereo e Tecnici investigatori aeronautici.

[Vai al documento](#)

## ***Attività negoziali***

### **Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del personale dei comparti del 20 novembre 2024**

ELEZIONI RSU: In data 20 novembre 2024 è stato sottoscritto il [Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del personale dei comparti del 20 novembre 2024](#) - Tempistica delle procedure elettorali con la calendarizzazione della procedura elettorale e l'individuazione delle date di tenuta del voto. Le elezioni si svolgeranno presso le Amministrazioni del pubblico impiego interessate nei giorni 14-15-16 aprile 2025.

[Vai al documento](#)

## ***Pubblicazioni***

### **Publicato il Rapporto che illustra i dati della contrattazione integrativa del 2023**

È stato pubblicato il [Rapporto che illustra i dati di sintesi della contrattazione integrativa](#), svolta da amministrazioni e sindacati sul territorio, durante tutto il 2023.

A questo primo Rapporto, ne farà seguito un secondo, sui contenuti dei contratti integrativi oggetto del monitoraggio Aran, che si focalizzerà sulle materie trattate.

Dal Rapporto emergono alcuni primi dati e tendenze di un certo interesse.

Il Rapporto evidenzia, innanzitutto, che il numero dei contratti trasmessi ha avuto un incremento pari al 12,4% rispetto all'anno precedente; spiccano in particolare il comparto Funzioni Centrali con un +37% e il comparto Funzioni Locali +26%. Nel complesso, il 64% delle sedi di contrattazione ha trasmesso almeno un atto negoziale: il dato più alto riscontrato finora.

A differenza delle scorse annualità gli accordi sono quasi ugualmente distribuiti fra atti di tipo normativo (48%) e atti che regolamentano aspetti economici, quali indennità, performance, trattamenti accessori, maggiorazioni, criteri per le progressioni economiche (47%).

I tassi di contrattazione delle sedi nazionali e uniche evidenziano percentuali importanti nella Scuola (79,6%), Università (65,2%), e Ministeri (62,1%) e considerevoli nel resto dei casi (64% nel complesso) – nel 2022 era il 61% nel 2021 era il 62%, nel 2020 era il 55%, nel 2019 era il 63,4% e nel 2018 tale dato si fermava al 57,8%.

Dal punto di vista geografico, ancora una volta dalla Lombardia e dal Veneto arrivano il maggior numero di contratti, dalla prima quanto a numero assoluto, dalla seconda quanto a sedi di contrattazione che hanno trasmesso atti. Complessivamente, la percentuale di sedi di contrattazione che hanno trasmesso contratti integrativi è sopra il 50% in quasi tutte le regioni.

Prendendo in considerazione i singoli comparti si trovano importanti differenze: Funzioni Centrali hanno svolto trattative finalizzate quasi esclusivamente all'utilizzo delle risorse decentrate (84%), nel comparto Istruzione e Ricerca è consistente la percentuale di contratti integrativi di tipo normativo (59%); nel comparto Sanità è rilevante il numero dei negoziati sulla distribuzione dei fondi (46%) e quello che si occupa di stralci di specifiche materie (42%); infine, nelle Funzioni Locali è preponderante la quota dei contratti integrativi a carattere economico (52%), ma è considerevole anche la percentuale di atti negoziati su istituti normativi (46%).

Anche differenziando tra aree dirigenziali e personale dei comparti si ritrovano numeri simili, ad eccezione

di Funzioni locali dove per la dirigenza è prevalente il contratto normativo (72%) mentre per il personale non dirigente i contratti di tipo normativo e quelli di tipo economico hanno lo stesso peso (rispettivamente al 50% e 47%).

I numeri dei contratti integrativi trasmessi sono nella maggioranza dei casi rivolti al personale non dirigente (94%), ma questo deriva anche dal rilievo numerico di questi ultimi rispetto ai dirigenti.

Solo nello 0,7% dei casi, non riuscendo a raggiungere un accordo, l'amministrazione utilizza lo strumento dell'atto unilaterale.

Infine, indicatore di ampiezza dell'adesione ai contratti sottoscritti si ricava anche dalla percentuale di accordi che hanno visto anche la firma della RSU, pari al 94%.

[Vai al documento](#)

### ***Orientamenti applicativi***

#### **Area Funzioni Locali - Segretari comunali e provinciali**

Quali sono le casistiche in cui è possibile superare i valori massimi di posizione di cui alla tabella dell'art. 60, comma 1, del nuovo CCNL 16.07.2024? E quali sono i presupposti?

[Vai al documento](#)

### ***Orientamenti applicativi***

#### **Area Funzioni Locali - Segretari comunali e provinciali**

Quali strumenti incentivanti possono essere riconosciuti al segretario cui siano attribuite le funzioni di segretario di una Unione di comuni?

[Vai al documento](#)

### ***Orientamenti applicativi***

#### **Contratti quadro - Prerogative sindacali**

Perché nel pubblico impiego si procede alla rilevazione dei partecipanti all'assemblea sindacale?

[Vai al documento](#)

### ***Orientamenti applicativi***

#### **Contratti quadro - Relazioni sindacali**

In sede di contrattazione integrativa il dirigente scolastico può farsi affiancare da un esperto esterno con competenze giuridico-sindacali?

[Vai al documento](#)

## ***Orientamenti applicativi***

### **Contratti quadro - Prerogative sindacali**

Quali sono i tempi previsti per l'accreditamento dei terminali associativi?

[Vai al documento](#)

## ***Orientamenti applicativi***

### **Comparto Istruzione e Ricerca**

Nel caso di fruizione dei permessi per l'espletamento di visite di cui all'art. 101 del CCNL Istruzione e ricerca 18.01.2024, atteso che il loro utilizzo comporta che ogni sei ore concorrono alla maturazione di 1 giorno di malattia ai fini del computo del periodo di comporto e relativo trattamento economico, come vanno considerate le ore residuali rispetto a tale concorrenza? Debbono essere riportate al nuovo anno per essere sommate alle ore di permesso fruite nel corso del triennio successivo?

[Vai al documento](#)



## ***Sezione giuridica***

### ***Corte Costituzionale***

#### **Sentenza 185/2024**

**Illegittimi gli articoli della legge della Regione Toscana che disciplinavano il trattamento accessorio del personale di supporto agli organi politici prima del 19 marzo 2023**

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 della legge reg. Toscana n. 1 del 2009, nella parte in cui prevede, in favore del personale delle strutture di supporto agli organi di governo, uno specifico emolumento che, integrando le altre voci stipendiali fisse e continuative, esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico, nonché dell'art. 49, comma 4, primo periodo, seconda parte, della stessa legge, che attribuisce un analogo emolumento in favore del personale delle strutture di

supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. La Corte ha accolto le censure relative a tali disposizioni per come vigenti prima della loro abrogazione ad opera della successiva legge reg. Toscana n. 2 del 2023, ritenendo che la Regione, nel prevedere con legge il trattamento economico del personale addetto agli uffici di staff, aveva violato, all'epoca, la riserva di competenza esclusiva in materia di «ordinamento civile» spettante al legislatore statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Ha rilevato, infatti, la Corte, che è solo con l'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2023 che le regioni sono state abilitate ad «applicare», anche con legge regionale, l'art. 14 del d.lgs. n. 165 del 2001, il cui secondo comma riguarda, appunto, il trattamento economico degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Tanto è avvenuto in ragione del generale principio di sussidiarietà che, operando anche a livello legislativo, oltre che amministrativo, e non solo come chiamata di competenza a livello superiore, ma anche come attribuzione ad un livello inferiore, consente al legislatore statale di demandare al legislatore regionale una sua porzione di competenza esclusiva rispondente ad esigenze organizzative di prossimità. Si tratta dell'adeguata remunerazione del personale di supporto agli organi politici regionali, il cui rapporto si caratterizza per la marcata fiduciarità dell'incarico e per la tradizionale estraneità alla regolamentazione ad opera della contrattazione collettiva di comparto.

[Vai al documento](#)

### ***Corte di Cassazione***

#### **Sezione Lavoro**

#### **Sentenza 28435/2024**

#### **Impiego Pubblico – Funzioni Locali – Transazione di diritti patrimoniali e futuri, di arretrati contrattuali, di indennità di risultato e versamenti volontari**

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Cassazione ha chiarito che la categoria dei diritti indisponibili - cui si applica, qualora abbiano formato oggetto di rinunce o transazioni, l'art. 2113 c.c. - comprende non soltanto i diritti di natura retributiva o risarcitoria correlati alla lesione di diritti fondamentali della persona, ma, alla luce della ratio sottesa alla disposizione codicistica posta a tutela del lavoratore quale parte più debole del rapporto di lavoro, ogni altra posizione regolata in via ordinaria attraverso norme inderogabili, salvo che vi sia espressa previsione contraria (Cass. Sez. L - Sentenza n. 24078 del 07/09/2021; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2734 del 12/02/2004). Parimenti, la Corte ha affermato che, se riguardo a diritti già maturati, il negozio dispositivo integra una mera rinuncia o transazione, rispetto alla quale la dipendenza del diritto da norme inderogabili comporta, in forza dell'art. 2113 c.c. l'annullabilità dell'atto di disposizione, ma non la sua nullità, nel diverso caso di diritti ancora non sorti o maturati la preventiva disposizione può comportare, invece, la nullità dell'atto, poiché esso è diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata dalle norme di legge o di contratto collettivo (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 1887 del 21/01/2022; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12561 del 26/05/2006 e cfr. altresì Sez. L, Sentenza n. 18405 del 08/09/2011).

[Vai al documento](#)

### ***Corte di Cassazione***

#### **Sezione Lavoro**

#### **Sentenza 26824/2024**

## **Impiego Pubblico – Funzioni Centrali – Concorrente idoneo non vincitore – Diritto assunzione mediante scorrimento – Previsione bando**

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Per la Corte è riconosciuto al concorrente idoneo non vincitore il diritto all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria soltanto qualora ciò sia previsto dal bando di concorso o, in alternativa, dopo che la pubblica amministrazione abbia manifestato l'intenzione di avvalersi dello scorrimento; decisione che, una volta assunta, risulta equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, mentre è da escludere che la volontà dell'amministrazione di coprire il posto possa desumersi da un nuovo bando concorsuale, poi annullato, ovvero da assunzioni di personale a termine. Nemmeno nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia deciso di ricorrere allo scorrimento, ma il candidato conseguentemente individuato abbia rinunciato all'assunzione, il candidato idoneo in posizione successiva può vantare un diritto all'assunzione, essendo necessaria una nuova manifestazione di volontà della pubblica amministrazione a lui diretta.

[Vai al documento](#)

### ***Corte di Cassazione***

#### **Sezione Lavoro**

#### **Sentenza 27877/2024**

### **Impiego Pubblico – Sanità – Dirigente medico – Onnicomprensività della retribuzione**

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il dirigente medico che eserciti un'azione di esatto adempimento nei confronti della PA non può ottenere nulla più della retribuzione mensile, stabilita in misura onnicomprensiva di tutte le prestazioni rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro. In particolare, egli non ha diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all'orario indicato dalla contrattazione collettiva; in tale evenienza potrà eventualmente far valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, ove abbia patito un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo, che dovrà specificamente allegare e provare anche attraverso presunzioni semplici.

[Vai al documento](#)

### ***Corte di Cassazione***

#### **Sezione Lavoro**

#### **Sentenza 27446/2024**

### **Impiego Pubblico – Sanità – Periodo di aspettativa per malattia non retribuita**

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte precisa che durante il periodo di aspettativa per malattia non retribuita, il rapporto di lavoro entra in una fase di quiescenza e l'unico obbligo del lavoratore è conservare il posto di lavoro per un massimo di 18 mesi. Non è richiesto al lavoratore di trasmettere ulteriori certificati medici per giustificare l'assenza, una volta concessa l'aspettativa dal datore di lavoro sulla base di condizioni di salute particolarmente gravi.

[Vai al documento](#)

## ***Corte di Cassazione***

### **Sezione Lavoro**

#### **Ordinanza 29310/2024**

#### **Impiego Pubblico – Funzioni Centrali – Natura aquiliana danno da mobbing**

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte in tema di mobbing ritiene “la responsabilità esclusiva di altro dipendente, il quale si trovi eventualmente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, configurabile solo ai sensi dell’art. 2043 c.c. e non a titolo contrattuale, essendo lo stesso soggetto terzo con riguardo al rapporto di lavoro. Ne consegue che la dimostrazione di tale responsabilità dovrà essere fornita applicando le regole previste per gli illeciti “aquiliani”, in particolare quelle sulla ripartizione dell’onere della prova, e che la relativa azione si prescriverà nel termine di cinque anni”.

[Vai al documento](#)

## ***Corte dei conti***

### **Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo**

#### **Sentenza 111/2024**

#### **Funzioni Locali – Corresponsione incentivi per funzioni tecniche oltre il limite normativo – Danno erariale**

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte richiama la disciplina alla luce degli orientamenti interpretativi della giurisprudenza contabile: “Ai sensi dell’art. 113, comma 2, primo periodo, d.lgs. n. 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche), vigente all’epoca dei fatti, “a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”. La Sezione delle autonomie e le Sezioni regionali di controllo in sede consultiva della Corte dei conti sono intervenute con una pluralità di pronunce volte a definire la portata applicativa della disposizione, individuando, tra l’altro, quali procedure di affidamento consentano di realizzare il presupposto per l’erogazione dell’incentivo. In particolare, è stato evidenziato che il richiamo contenuto nella norma alla determinazione del fondo in misura pari a una percentuale degli importi posti a base di gara consente di configurare come indefettibile il previo esperimento di una gara ai fini del riconoscimento degli incentivi. In mancanza della gara, infatti, la norma non prevede l’accantonamento delle risorse nel fondo e, conseguentemente, è da escludere la relativa distribuzione (in tal senso, tra le altre, cfr. Sez. autonomie, delib. n. 2/2019/QMIG; Sez. contr. Lombardia, delib. n. 185/2017 e n. 190/2017; Toscana, delib. n. 19/2018; Veneto, delib. n. 455/2018, 72/2019 e 121/2020; Liguria, delib. n. 136/2018; Lazio, delib. n. 47/2018; Emilia Romagna, delib. n. 33/2020; Puglia, delib. n. 103/2021). Si aggiunga che, poiché la norma in esame pone una deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio, in conformità ai

principi di cui all'art. 14 disp. prel. c.c., non può essere oggetto di interpretazione estensiva né analogica.

[Vai al documento](#)

## **ANAC**

### **Delibera n. 426 del 25 settembre 2024 – Presunte misure ritorsive a seguito di segnalazioni di illeciti ex art. 54 bis del Dlgs 165/01 - Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 54-bis, co 6 primo periodo del Dlgs 165/01**

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Consiglio Anac è intervenuto su un nuovo caso di whistleblowing dichiarando la natura ritorsiva dell'attribuzione ad altro soggetto della posizione di responsabile finanziario precedentemente attribuita ad un dipendente comunale (whistleblower) che aveva segnalato illeciti, sanzionando il Sindaco che aveva adottato il relativo decreto e dichiarando la nullità di tale atto. In particolare, pur ribadendo che il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nel Comune sia il risultato di un'attività discrezionale del Sindaco e sia basato su un rapporto fiduciario con i dipendenti, nella Delibera in commento viene evidenziato come tale giudizio debba essere fondato "su criteri di scelta previamente resi noti agli interessati, che garantiscano una valutazione fondata su elementi obiettivi e verificabili". Criteri, questi ultimi, non osservati nel caso de quo.

[Vai al documento](#)

## **ANAC**

### **Parere 4465 del 16 ottobre 2024**

#### **Richiesta di parere in merito alla eventuale incompatibilità tra gli incarichi assegnati ad un dirigente amministrativo**

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Per un ente comunale non vi è in assoluto l'impossibilità di assegnare più incarichi a uno stesso dirigente, alla luce delle competenze e professionalità necessarie. Va però valutato se questa situazione lo ponga nella condizione di svolgere contemporaneamente le funzioni di "controllore" e "controllato", con la conseguenza di doversi astenere da talune attività e così compromettere il buon andamento amministrativo: è opportuno dunque assegnare i ruoli in capo a soggetti diversi, a meno che non manchino risorse umane adeguate e vengano attuate specifiche misure preventive. L'amministrazione, infatti, è tenuta ad analizzare e a valutare attentamente il rischio corruttivo legato alla possibile sovrapposizione dei compiti di gestione con quelli di controllo, che può essere determinata dalla coincidenza dei ruoli in capo a uno stesso soggetto. Per evitare un tale rischio, dunque, vanno messi in campo adeguati accorgimenti di prevenzione. Nel parere dell'Autorità, dal punto di vista del conflitto d'interesse, si spiega che per il conferimento di più di un incarico occorre "una ponderata valutazione sotto il profilo della sua opportunità", al di là dei casi in cui questo non sia espressamente vietato, come lo è ad esempio negli enti locali per i membri degli organi di revisione. Spetta quindi "all'amministrazione la verifica in ordine alla sussistenza delle relative condizioni nonché l'individuazione delle misure preventive ritenute più efficaci". Tuttavia, qualora l'amministrazione "non disponga di risorse adeguate a tal fine in termini di competenze e professionalità, la stessa sarà tenuta ad adottare misure di prevenzione alternative idonee a garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa".

[Vai al documento](#)

## **ANAC**

### **Delibera 493 del 25 settembre 2024**

#### **Linee Guida di cd divieto di Pantouflage – art. 53, comma 16-ter dlgs 165/2001**

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Con delibera n. 493, approvata dal Consiglio dell'Autorità del 25 settembre 2024, vengono forniti indirizzi interpretativi e operativi sui profili sostanziali e sanzionatori riguardanti il divieto di pantouflage. Le Linee Guida approvate sono da intendersi come integrative di quanto indicato già nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022. Il Legislatore ha attribuito ad Anac diverse competenze in materia di pantouflage: emanazione di pareri e l'esercizio di un potere regolatorio - Regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di pantouflage - ricavabile da una interpretazione sistematica delle norme di cui alla legge 190/2012 e che consiste nella formulazione di indirizzi in materia anche mediante apposite Linee guida.

[Vai al documento](#)



## ***Sezione economica***

### ***Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato***

#### **Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle PPAA – Pagamenti di natura non commerciale e utilizzo della facoltà prevista dall'art. 4, c. 4, D.Lgs. 231/2002 – Circolare n. 36 del 8/11/2024**

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

La Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 36/2024 ha fornito linee guida per la gestione delle fatture e dei relativi controlli per una rigorosa applicazione delle tempistiche di pagamento previste dalla normativa vigente. La circolare illustra come identificare correttamente le fatture di natura commerciale e regola l'uso della facoltà concessa dall'art. 4, c. 4, D.Lgs. 231/2002, che consente di estendere i termini di pagamento a specifiche condizioni, nonché gli adempimenti degli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile, in ordine al corretto utilizzo della predetta facoltà.

[Vai al documento](#)

## **Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato**

### **Note integrative al Bilancio di previsione - 2025-2027**

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

La Nota integrativa completa e arricchisce le informazioni del Bilancio e si inserisce all'interno del più ampio processo di programmazione che prende avvio dalla definizione generale degli obiettivi di Governo e dalla loro declinazione nell'ambito delle singole Amministrazioni, passa attraverso la verifica di compatibilità delle previsioni iniziali di Bilancio con i vincoli e gli obiettivi di finanza pubblica, di competenza della Ragioneria Generale dello Stato, e si conclude, dopo l'approvazione da parte del Parlamento della Legge di Bilancio, con l'elaborazione delle Direttive annuali emanate dai Ministri e il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) – Sezione II - Performance, che ha assorbito il Piano della performance (articolo 10 D.lgs. n. 150/2009), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, e dai successivi D.P.R. 24 giugno 2022, n.81. Con le Note integrative al Bilancio di previsione - allegate al disegno di legge del Bilancio e aggiornate con legge di Bilancio - le amministrazioni individuano gli obiettivi concretamente perseguibili sottostanti ai programmi di spesa ed i relativi indicatori di risultato in coerenza con le risorse finanziarie a disposizione sui programmi di pertinenza (ai sensi dell'art. 21 comma 11, lett. a) della legge 196/2009).

[Vai al documento](#)

## **ISTAT**

### **Prezzi al consumo – ottobre 2024**

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Nel mese di ottobre 2024, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra una variazione nulla su base mensile e aumenta dello 0,9% su base annua (da +0,7% del mese precedente). La lieve accelerazione del tasso d'inflazione riflette principalmente l'andamento dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (da +0,3% a +3,4%) e, in misura minore, l'attenuazione della flessione dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da -11,0% a -10,2%) e l'accelerazione degli Alimentari lavorati (da +1,5% a +1,7%) e dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,4% a +3,0%). Tali effetti sono stati solo in parte compensati dal rallentamento dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da +10,4% a +3,9%) e dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +4,0% a +3,6%). Nel mese di ottobre l'"inflazione di fondo", al netto degli energetici e degli alimentari freschi, resta stabile a +1,8% e quella al netto dei soli beni energetici sale a +1,9% (da +1,7%). La dinamica tendenziale dei prezzi dei beni registra una flessione meno ampia rispetto al mese precedente (da -0,9% a -0,5%) e quella dei servizi risulta in decelerazione (da +2,8% a +2,7%). Il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni si riduce, portandosi a +3,2 punti percentuali (dai +3,7 di settembre). L'inflazione acquisita per il 2024 è pari a +1,0% per l'indice generale e a +2,0% per la componente di fondo. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,3% su base mensile e dell'1,0% su base annua (in accelerazione da +0,7% di settembre).

[Vai al documento](#)



## *Osservatorio internazionale*

### ***Commissione europea***

#### **European Economic Forecast: Autumn 2024**

Segnalazione da Direzione Contrattazione 1

Dopo un lungo periodo di stagnazione, l'economia dell'Unione Europea torna lentamente a crescere mentre prosegue il processo di disinflazione. Le previsioni d'autunno della Commissione europea prospettano una crescita del PIL nel 2024 pari allo 0,9% nell'Unione Europea e allo 0,8% nella zona euro. L'attività economica dovrebbe accelerare e raggiungere l'1,5% nell'Unione Europea e l'1,3% nella zona euro nel 2025, e salire ancora rispettivamente all'1,8% e all'1,6% nel 2026. Nella zona euro ci si attende un'inflazione complessiva più che dimezzata: dal 5,4% del 2023 al 2,4% nel 2024, per poi scendere più gradualmente al 2,1% nel 2025 e all'1,9% nel 2026. Nell'Unione Europea si prospetta una disinflazione ancora più pronunciata. L'inflazione complessiva, pari al 6,4% nel 2023, scenderà al 2,6% nel 2024, al 2,4% nel 2025 e al 2,0% nel 2026. La crescita dell'occupazione e la ripresa dei salari reali hanno avuto effetti positivi sul reddito netto, anche se i consumi e gli investimenti delle famiglie sono ancora modesti per via dell'elevato costo della vita in un contesto di tassi di interesse tuttora troppo alti. Sembra però che il freno ai consumi si stia allentando. Al graduale aumento del potere d'acquisto dei salari e alla diminuzione dei tassi di interesse dovrebbe accompagnarsi un'ulteriore espansione dei consumi. Il mercato del lavoro dell'Unione Europea, invece, ha registrato buoni risultati nella prima metà del 2024 e dovrebbe rimanere solido. L'occupazione dovrebbe continuare a crescere, sebbene a un ritmo più lento, dallo 0,8% del 2024 allo 0,5% nel 2026. Ad ottobre il tasso di disoccupazione nell'Unione Europea ha raggiunto il 5,9%, un nuovo minimo storico. Secondo le proiezioni, il dato relativo a tutto il 2024 si attesterà al 6,1% (6,5% nella zona euro) per poi scendere ancora, arrivando al 5,9% nel 2025 e nel 2026 (6,3% nella zona euro). Rispetto al rapporto debito/PIL, il disavanzo delle amministrazioni pubbliche dell'Unione Europea diminuirà di circa 0,4 punti percentuali, arrivando al 3,1% del PIL nel 2024, e al 3,0% nel 2025, fino a raggiungere il 2,9% nel 2026 grazie all'andamento economico positivo. Nella zona euro è attesa una diminuzione dal 3,0% nel 2024 al 2,9% nel 2025 e al 2,8% nel 2026. Per quanto riguarda l'Italia, invece, la Commissione Europea presenta delle stime leggermente al ribasso rispetto alle previsioni di maggio, con un PIL in crescita dello 0,7% nel 2024, dell'1% nel 2025 per poi salire all'1,2% nel 2026. È previsto un leggero aumento del debito pubblico italiano pari al 136,6% del PIL nel 2024, al 138,2% nel 2025 e al 139,3% nel 2026, mentre il deficit italiano scenderà al 3,8% nel 2024, (dal 7,2% dello scorso anno) al 3,4% nel 2025 fino ad arrivare al 2,9% nel 2026.

[Vai al documento](#)

**OCSE**

## **OECD Digital Economy Outlook 2024 (Volume 2)**

Segnalazione da Direzione Contrattazione 1

La trasformazione digitale è caratterizzata da rapidi cambiamenti tecnologici, che creano sia opportunità che rischi per l'economia e la società. Il secondo volume del Digital Economy Outlook 2024 esplora sia le priorità emergenti, sia le politiche di gestione ed attuazione delle tecnologie digitali nei diversi paesi. Esamina, inoltre, le principali tendenze che stanno guidando l'innovazione digitale e promuovendo la fiducia nell'era digitale. Nel contesto della crescente digitalizzazione, la Pubblica Amministrazione è impegnata in una trasformazione epocale già da alcuni anni. Gli investimenti e le riforme dedicati a questo processo sono un chiaro segnale dell'attenzione e dell'importanza che la digitalizzazione richiede. La domanda di connettività affidabile e conveniente è in aumento. Negli ultimi dieci anni, la fibra è diventata la tecnologia dominante nei paesi OCSE. Garantire convenienza, disponibilità e qualità è essenziale per colmare i divari di connettività, soprattutto nelle aree rurali. Nel frattempo, i progressi nell'intelligenza artificiale e nella robotica stanno rimodellando i requisiti di competenze, evidenziando la necessità di investimenti in iniziative di istruzione, formazione e apprendimento permanente. Inoltre, le donne rimangono una fonte inutilizzata di innovazione digitale, rappresentando solo l'11-24% degli specialisti in tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei paesi OCSE. Tra i maggiori rischi che comporta la trasformazione digitale vi è, però, la diffusione di contenuti falsi e fuorvianti online che può minare per la sicurezza e il benessere delle persone e della società. Inoltre, un contesto digitale in continua espansione non sempre aiuta le persone a verificarne la veridicità, sollevando interrogativi sulla progettazione delle iniziative di alfabetizzazione mediatica. È, quindi, necessario rafforzare la sicurezza dei prodotti e dei servizi, anche nelle catene di fornitura globali, per promuovere la fiducia nell'era digitale. Infine, le tecnologie digitali come l'Internet e l'intelligenza artificiale possono aiutare a raggiungere gli obiettivi ambientali aumentando l'efficienza energetica, riducendo i costi e accelerando l'innovazione nelle reti energetiche e nelle catene di fornitura.

[Vai al documento](#)

A cura della **Direzione Studi, risorse e servizi** dell'Aran

Per segnalare documenti da pubblicare: [ufficiostudi@aranagenzia.it](mailto:ufficiostudi@aranagenzia.it)

Per iscriversi a questa newsletter clicca [QUI](#)

Per consultare la nostra informativa sulla privacy clicca [QUI](#)



Modello ARAN \_luglio 2024

